

del - 9 AGO, 2016

Oggetto: Tribunale di Cagliari: atto di citazione promosso dalla sig.ra M.M.P. nei confronti della Azienda ASL 8 di Cagliari - Registrazione sentenza n. 2422/2014

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO che, in data 28.08.2009, è stato notificato a questa Amministrazione l'atto di citazione promosso, nanti il Tribunale di Cagliari, dalla sig.ra M.M.P. per ottenere il risarcimento di asseriti danni subiti a seguito di un intervento chirurgico cui è stata sottoposta, nel febbraio-marzo 2007 presso il Reparto di Patologia Chirurgica dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari;
- ATTESO che questa Azienda ha provveduto ad inoltrare denuncia cautelativa alla Compagnia Assicurativa Lloyd's Spa che, in forza del contratto di assicurazione, doveva garantire e manlevare questa Amministrazione dai rischi derivanti dalla responsabilità civile relativamente al periodo nel quale i fatti di cui sopra si sono verificati;
- RILEVATO che il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2422/14, ha accolto la domanda proposta dalla ricorrente e condannato questa Azienda convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali nonché alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice;
- ATTESO che la Società Equitalia Centro spa, in data 30.05.2016, ha notificato la cartella per il pagamento dell'imposta di registro della predetta sentenza, per un importo iscritto a ruolo, pari ad € 997,85=;
- RITIENE alla luce di quanto sopra esposto di dover liquidare in favore di Equitalia spa l'importo su indicato, salvo diritto di rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice Lloyd's spa, condannata a tenere indenne questa ASL, per la ripetizione di detta somma in favore di questa Azienda;
- CONSIDERATO che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare, in favore di Equitalia Centro spa, Prov. CA - RAV - Agente RIS, l'importo di € 997,85=, a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. 2422/14, resa dal Tribunale di Cagliari a definizione della causa promossa dalla sig.ra M.M.P. nei confronti di questa Azienda e della Compagnia Lloyd's Assicurazioni Spa;
- di pagare detto importo su c.c. postale intestato a Equitalia Centro spa Prov. CA - RAV - Agente RIS, che si allega alla presente determina e con diritto di rivalsa nei confronti della Lloyd's Assicurazioni Spa, condannata a tenere indenne questa Amministrazione, per la ripetizione di detta somma in favore di questa Azienda;
- la spesa graverà sul bilancio d'esercizio 2016 della ASL e imputata alla voce: "altre sopravvenienze passive", codice conto A 802020701;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Affari Legali
sive Paola Trudu

sm

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti